



**Finanziato  
dall'Unione europea**  
NextGenerationEU



MINISTERO  
DELL'INTERNO



Città di  
Sassuolo



REG. N. \_\_\_\_\_/SGP

**LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO STATALE "LEONARDO DA VINCI" VIA MAZZINI N.112, SASSUOLO (MO) – M2 C4 – INVESTIMENTO 2.2 “INTERVENTI PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L’EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI”, NELL’AMBITO DEL PNRR FINANZIATO CON LE RISORSE DELL’UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU - CUP B88E18000500001 – CUI L03014250363201900021**

L'anno duemila\_\_\_\_ addì \_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_, presso la sede legale della Sassuolo Gestioni Patrimoniali s.r.l., via Fenuzzi n. 5, Sassuolo (MO), tra i signori:

**1. MICHELE FRANCESCO RINO** nato ad Aiello Calabro (CS) il 25/07/1965, che agisce nel presente atto in qualità di Direttore Tecnico a ciò autorizzato dall'Amministratore Unico della società a socio unico Sassuolo Gestioni Patrimoniali S.r.l. con sede in Sassuolo, Via Fenuzzi n. 5, Partita IVA, Codice Fiscale e Registro Imprese di Modena n. 03014250363, giusta procura Rep. 10687 del 04/06/2020 a ministero notaio A. Fatuzzo di Castellarano (RE), di seguito nel presente atto denominata semplicemente «Società o Stazione Appaltante»;

**2.** \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, C.F. \_\_\_\_\_, in qualità di \_\_\_\_\_ dell'impresa \_\_\_\_\_, domiciliato per la sua carica presso la sede legale dell'impresa che rappresenta, il quale interviene e stipula il presente atto esclusivamente a nome, per conto ed in rappresentanza della suddetta società, con sede legale in via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_), C.F. e P. IVA \_\_\_\_\_, iscritta nel Registro Imprese presso la Camera di Commercio, Industria Artigianato e Agricoltura di \_\_\_\_\_, in seguito indicata anche, per brevità, “Appaltatore” o “Esecutore”;

### PREMESSO CHE

- con Delibera di Giunta Comunale n°25 del 14/02/2023 è stato approvato lo Studio di Fattibilità Tecnico ed Economico denominato: “Lavori di messa in sicurezza della Scuola secondaria di primo grado statale "Leonardo Da Vinci" via Mazzini n. 112, Sassuolo (MO) – CUP B88E18000500001 nell’ambito del PNRR finanziato con le risorse dell’Unione Europea – NEXT GENERATION EU - missione 2, componente: 4, investimento 2.2.”, per un importo complessivo di € 270.000,00 (IVA inclusa a norma di Legge, con imputazione nell’esercizio 2023 del Bilancio di Previsione 2023-2025 del Comune di Sassuolo);
- con Determinazione Dirigenziale n°78 del 16/02/2023 è stata impegnata a favore di SGP - Sassuolo Gestioni Patrimoniali S.r.l. l’importo complessivo pari ad € 270.000,00 comprensivo di IVA, oneri previdenziali ed altre imposte a norma di Legge, a favore della Sassuolo Gestioni Patrimoniali S.r.l., come specificato nel Quadro Economico allegato allo studio di fattibilità approvato con la summenzionata Delibera di Giunta Comunale n. 25 del 14/02/2023, con imputazione nell’esercizio 2023 del Bilancio di Previsione 2023-2025 del Comune di Sassuolo;
- con successiva Determinazione Dirigenziale n.\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, esecutiva ai sensi di legge, si è preso

atto dell'intervenuto finanziamento dell'appalto, ed è stato dato atto che SGP s.r.l. provvederà all'affidamento ed esecuzione dell'appalto in oggetto come previsto dal progetto e all'approvazione di tutta la documentazione tecnico amministrativa necessaria per l'affidamento dei lavori, relativi alla realizzazione delle opere, mentre il relativo finanziamento a carico del bilancio comunale, sarà corrisposto alla società previa presentazione della contabilità dei lavori, nonché del collaudo finale;

- che con disposizione del Direttore Tecnico di SGP s.r.l. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ è stato disposto di richiedere alla Centrale di Committenza dell'Unione dei Comuni del Distretto Ceramico di procedere all'espletamento della gara per l'affidamento dei lavori in oggetto secondo le modalità ivi indicate;
- con Determinazione dirigenziale della Centrale di Committenza n. \_\_\_\_\_ è stata indetta la gara;
  - il bando di gara prot. \_\_\_\_\_ è stato pubblicato in pari data sul sito Internet dell'Unione dei Comuni del Distretto Ceramico e per esteso, unitamente a tutti i documenti di gara, sul portale Intercert-ER, nonché per estratto sulla GURI n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ e su due quotidiani, uno a diffusione locale e uno a diffusione nazionale;
  - il RUP della Sassuolo Gestioni Patrimoniali s.r.l. ha effettuato con esito positivo la verifica ex art.95, c.10, secondo capoverso del D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii.;
  - che a seguito di procedura aperta telematica esperita secondo la normativa vigente, la Centrale di Committenza, con Determinazione Dirigenziale n. \_\_\_\_\_, ha aggiudicato la gara alla ditta \_\_\_\_\_, con sede in \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_), P.IVA e C.F. \_\_\_\_\_, con un punteggio pari a \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, che ha offerto un ribasso del \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_% e, quindi, per un prezzo di aggiudicazione di euro \_\_\_\_\_, IVA esclusa, oltre a euro \_\_\_\_\_ per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
- che con disposizione del Direttore tecnico di SGP n. \_\_\_\_\_ è stato dato atto dell'interesse pubblico di procedere alla stipulazione del contratto, decorso il termine dilatorio previsto dall'art. 32, comma 9, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. per l'affidamento dei: "Lavori di messa in sicurezza della Scuola Secondaria di Primo Grado Statale "Leonardo Da Vinci" via Mazzini n. 112, Sassuolo (MO) – CUP B88E18000500001 nell'ambito del PNRR finanziato con le risorse dell'Unione Europea – NEXT GENERATION EU - Missione 2, Componente: 4, Investimento 2.2.", al concorrente \_\_\_\_\_, con sede in via \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_), P.IVA e C.F. \_\_\_\_\_, con un punteggio pari a \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, che ha offerto un ribasso del \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ % e, quindi, per un prezzo di aggiudicazione di euro \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ IVA esclusa, oltre a euro \_\_\_\_\_ per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
- che sono trascorsi trentacinque giorni dall'avvenuta comunicazione ai controinteressati del provvedimento di aggiudicazione;

#### TUTTO CIÒ PREMESSO

Le parti convengono e stipulano quanto segue:

#### **Art. 1 - Oggetto dell'appalto**

Le premesse fanno parte integrante del presente atto.

1. Sassuolo Gestione Patrimoniali s.r.l. (SGP s.r.l.), come sopra rappresentata, affida all'appaltatore che, come sopra rappresentato, accetta l'appalto relativo ai "Lavori di messa in sicurezza della Scuola Secondaria di Primo Grado Statale "Leonardo Da Vinci" via Mazzini n. 112, Sassuolo (MO) – CUP B88E18000500001 nell'ambito del PNRR finanziato con le risorse dell'Unione Europea – NEXT GENERATION EU - Missione 2, Componente: 4, Investimento 2.2.".
2. Il contraente si obbliga ad eseguire detti lavori alle condizioni previste nel presente contratto e suoi allegati e dagli altri documenti facenti parte del progetto esecutivo approvato con Deliberazione di

Giunta Comunale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ esecutiva ai sensi di legge, che sono comunque da leggersi alla luce dell'offerta del contraente appaltatore, oltre che, in ogni caso, secondo le vigenti disposizioni di cui al D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e al D.M. 49/2018, nonché di quelle contenute nel Capitolato d'appalto e secondo quanto disposto dal D.M. LL.PP. 145/2000 – capitolato generale dei lavori pubblici.

3. Ai fini dell'art. 3 comma 5 della Legge 136/2010 e s.m.i.:
  - il Codice identificativo della gara (CIG) relativo all'intervento è \_\_\_\_\_;
  - il Codice Unico di Progetto (CUP) dell'intervento è **B88E18000500001**

## **Art. 2 - Importo del contratto**

1. L'importo del contratto ammonta ad euro \_\_\_\_\_ al netto dei costi per la sicurezza pari ad euro \_\_\_\_\_ e al netto di IVA come per legge.
2. L'importo contrattuale, come determinato a seguito dell'offerta del contraente, rimane fisso ed invariabile.
3. I lavori saranno contabilizzati con i prezzi di elenco depurati del ribasso offerto.
4. Ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.:
  - a) si potrà procedere alla revisione dei prezzi si applica quanto stabilito dall'articolo 106, comma 1, lett. a), primo periodo del D.Lgs 50/2016, così come derogato dall'articolo 29 del D.L. 27-1-2022 n. 4, convertito dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, e del successivo art. 26 del D.L. n. 50/2022 conv. L. n. 91/2022 ( così come modificato dalla L. n. 197 del 29.12.2022 cd. "Legge di Bilancio 2023").

## **Art. 3 - Consegna dei lavori - Inizio e termine per l'esecuzione**

1. La consegna dei lavori all'esecutore verrà effettuata non oltre quarantacinque giorni dalla data di stipula del contratto.
2. Il Direttore dei Lavori comunicherà con un congruo preavviso al contraente il giorno e il luogo in cui deve presentarsi, munita del personale idoneo, nonché delle attrezzature e dei materiali necessari per eseguire, ove occorra, il tracciamento dei lavori secondo i piani, profili e disegni di progetto. Qualora il contraente non si presenti, senza giustificato motivo, nel giorno fissato dal direttore dei lavori per la consegna, la Stazione Appaltante avrà la facoltà di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione oppure, di fissare una nuova data per la consegna, ferma restando la decorrenza del termine contrattuale dalla data della prima convocazione. All'esito delle operazioni di consegna dei lavori, il direttore dei lavori e il contraente sottoscriveranno il relativo verbale e da tale data decorre utilmente il termine per il compimento dei lavori.
3. Qualora la consegna avvenga in ritardo per causa imputabile alla Stazione Appaltante, il contraente potrà chiedere di recedere dal contratto. Nel caso di accoglimento dell'istanza di recesso il contraente avrà diritto al rimborso delle spese contrattuali effettivamente sostenute e documentate, ma in misura non superiore al limite del 0,20 per cento. Ove l'istanza di recesso del contraente non sia accolta e si proceda tardivamente alla consegna, lo stesso avrà diritto ad un indennizzo (previa riserva formulata sul verbale di consegna) per i maggiori oneri dipendenti dal ritardo, le cui modalità di calcolo sono stabilite sempre al medesimo articolo 5, comma 14 del d.m. 49/2018.
4. Per le procedure disciplinate dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 avviate a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 (cd. "Decreto Semplificazioni") e fino alla data del 30 giugno 2023 è sempre autorizzata la consegna dei lavori in via di urgenza e, nel caso di servizi e forniture, l'esecuzione del contratto in via d'urgenza ai sensi dell'articolo 32, comma 8, del citato decreto legislativo, fermo restando quanto previsto dall'articolo 80 del medesimo decreto legislativo.
5. Nel caso sia intervenuta la consegna dei lavori in via di urgenza, il contraente avrà diritto al rimborso

delle spese sostenute per l'esecuzione dei lavori ordinati dal direttore dei lavori, ivi comprese quelle per opere provvisoriale. L'esecuzione d'urgenza sarà ammessa esclusivamente nelle ipotesi di eventi oggettivamente imprevedibili, per ovviare a situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l'igiene e la salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico, culturale ovvero nei casi in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare, ivi compresa la perdita di finanziamenti comunitari. Nei casi di consegna d'urgenza, il verbale indicherà le lavorazioni che il contraente dovrà immediatamente eseguire, comprese le opere provvisoriale.

6. Nel caso in cui i lavori in appalto fossero molto estesi, ovvero mancasse l'intera disponibilità dell'area sulla quale dovrà svilupparsi il cantiere o comunque per qualsiasi altra causa ed impedimento, la Stazione Appaltante potrà disporre la consegna anche in più tempi successivi, con verbali parziali, senza che per questo l'appaltatore possa sollevare eccezioni o trarre motivi per richiedere maggiori compensi o indennizzi. La data legale della consegna dei lavori, per tutti gli effetti di legge e regolamenti, sarà quella dell'ultimo verbale di consegna parziale. La consegna parziale dei lavori sarà disposta a motivo della natura delle opere da eseguire, ovvero, di temporanea indisponibilità di aree ed immobili; in tal caso si provvede di volta in volta alla compilazione di un verbale di consegna provvisorio e l'ultimo di questi costituirà verbale di consegna definitivo anche ai fini del computo dei termini per l'esecuzione.
7. In caso di consegna parziale a causa di temporanea indisponibilità delle aree e degli immobili, l'appaltatore sarà tenuto a presentare un programma di esecuzione dei lavori che preveda la realizzazione prioritaria delle lavorazioni sulle aree e sugli immobili disponibili.
8. Il contraente dovrà comunque dare inizio ai lavori entro il termine improrogabile di giorni 7 (sette) dalla data del verbale di consegna fermo restando il rispetto del termine per la presentazione del programma di esecuzione dei lavori di cui al successivo articolo. Il contraente è tenuto, quindi, non appena avuti in consegna i lavori, ad iniziarli, proseguendoli attenendosi al programma di esecuzione da esso redatto in modo da darli completamente ultimati nel numero di giorni naturali consecutivi previsti per l'esecuzione, decorrenti dalla data di consegna dei lavori, eventualmente prorogati in relazione a quanto disposto dai precedenti punti.

#### **Art. 4 - Programma di esecuzione dei lavori**

1. In merito alla programmazione dell'esecuzione dei lavori si rimanda alla redazione dello specifico programma esecutivo dettagliato a cura del contraente in coerenza con il cronoprogramma predisposto dalla Stazione Appaltante, con l'offerta tecnica presentata in sede di gara e con le obbligazioni contrattuali, da presentare prima dell'inizio dei lavori, ai sensi dell'articolo 1 lettera f) del D.M. 49/2018. Nel programma saranno riportate, per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo dell'avanzamento dei lavori.

#### **Art. 5 - Controlli**

1. Per il coordinamento, la direzione ed il controllo tecnico-contabile dell'esecuzione di ogni singolo intervento la Stazioni Appaltante, prima della gara, istituirà un ufficio di direzione lavori, costituito da un direttore dei lavori ed eventualmente, in relazione alla dimensione e alla tipologia e categoria dell'intervento, da uno o più assistenti con funzioni di direttore operativo o di ispettore di cantiere aventi mansioni specificate all'art. 101 commi 4 e 5 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.
2. Il direttore dei lavori curerà che i lavori cui è preposto siano eseguiti a regola d'arte ed in conformità al progetto ed al contratto.
3. Il direttore dei lavori avrà la responsabilità del coordinamento e della supervisione dell'attività di tutto l'ufficio di direzione dei lavori, ed interlocherà in via esclusiva con il contraente in merito agli aspetti

tecnici ed economici del contratto. Avrà inoltre la specifica responsabilità dell'accettazione dei materiali, sulla base anche del controllo quantitativo e qualitativo degli accertamenti ufficiali delle caratteristiche meccaniche di questi.

4. Al direttore dei lavori faranno carico tutte le attività ed i compiti allo stesso espressamente demandati dal Codice dei contratti e dalle relative norme attuative, in particolare:
  - verifica periodica del possesso e la regolarità da parte del contraente e del subappaltatore (se presente) della documentazione prevista dalle leggi vigenti in materia di obblighi nei confronti dei dipendenti;
  - segnalazione al Responsabile del Procedimento, dell'inosservanza, da parte del contraente, della disposizione di cui all'articolo 105 comma 14 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.
5. Il contraente collaborerà attivamente con il direttore dei lavori e/o con i suoi assistenti in tutte le modalità possibili al conseguimento dei fini citati al presente articolo.

#### **Art. 6 - Contabilizzazione dei lavori**

1. Ai sensi dell'articolo 101 del Codice dei contratti e degli articoli 13 e 14 del D.M. 49/2018, gli atti contabili saranno redatti dal direttore dei lavori e saranno considerati atti pubblici a tutti gli effetti di legge, avendo ad oggetto l'accertamento e la registrazione di tutti i fatti producenti spesa.
2. La contabilità dei lavori dovrà essere effettuata attraverso l'utilizzo di programmi informatici in grado di consentire la tenuta dei documenti amministrativi e contabili.
3. I documenti amministrativi contabili per l'accertamento dei lavori e delle somministrazioni in appalto saranno:
  - a) il giornale dei lavori;
  - b) i libretti di misura delle lavorazioni e delle provviste;
  - c) le liste settimanali;
  - d) il registro di contabilità;
  - e) il sommario del registro di contabilità;
  - f) gli stati d'avanzamento dei lavori;
  - g) i certificati per il pagamento delle rate di acconto;
  - h) il conto finale e la relativa relazione.
4. La tenuta dei libretti delle misure sarà affidata al direttore dei lavori, cui spetterà eseguire la misurazione e determinare la classificazione delle lavorazioni; potrà essere, peraltro, da lui attribuita al personale che lo coadiuva, sempre comunque sotto la sua diretta responsabilità. Il direttore dei lavori dovrà verificare i lavori, e certificarli sui libretti delle misure con la propria firma, e curerà che i libretti o i brogliacci siano aggiornati e immediatamente firmati dal contraente o del tecnico dell'esecutore che ha assistito al rilevamento delle misure.
5. Il contraente sarà invitato ad intervenire alle misure. Egli potrà richiedere all'ufficio di procedervi e dovrà firmare subito dopo il direttore dei lavori. Se il contraente rifiutasse di presenziare alle misure o di firmare i libretti delle misure o i brogliacci, il direttore dei lavori potrà procedere alle misure in presenza di due testimoni, i quali dovranno firmare i libretti o brogliacci suddetti. I disegni, qualora di grandi dimensioni, potranno essere compilati in sede separata. Tali disegni, dovranno essere firmati dal contraente o da un suo tecnico che ha assistito al rilevamento delle misure o sono considerati come allegati ai documenti nei quali sono richiamati e portano la data e il numero della pagina del libretto del quale si intendono parte. Si potranno tenere distinti libretti per categorie diverse, lavorazioni, lavoro o per opere d'arte di speciale importanza.

#### **Art. 7 - Modifiche del contratto**

1. Le eventuali modifiche, nonché le varianti, del presente contratto potranno essere autorizzate dal Responsabile del Procedimento (RUP) con le modalità previste dall'ordinamento della Stazione Appaltante cui il RUP dipende e potranno essere attuate senza una nuova procedura di affidamento nei casi contemplati dal Codice dei contratti all'art. 106, comma 1. Varianti al contratto potranno essere ammesse anche a causa di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicassero, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera o la sua utilizzazione, se il valore della modifica risulti al di sotto di entrambi i seguenti valori:
  - a) le soglie fissate all'articolo 35 del Codice dei contratti;
  - b) il 15 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di lavori sia nei settori ordinari che speciali.

Tuttavia la modifica non potrà alterare la natura complessiva del contratto. In caso di più modifiche successive, il valore sarà accertato sulla base del valore complessivo netto delle successive modifiche.

2. Qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la Stazione Appaltante potrà imporre al contraente l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario e l'esecutore non potrà far valere il diritto alla risoluzione del contratto e la perizia suppletiva è accompagnata da un atto di sottomissione che l'esecutore sarà tenuto a sottoscrivere in segno di accettazione o di motivato dissenso. Nel caso in cui la Stazione Appaltante disponga variazioni in diminuzione nel limite del quinto dell'importo del contratto, dovrà comunicarlo all'esecutore tempestivamente e comunque prima del raggiungimento del quarto quinto dell'importo contrattuale; in tal caso nulla spetterà all'esecutore a titolo di indennizzo. Ai fini della determinazione del quinto, l'importo dell'appalto sarà formato dalla somma risultante dal contratto originario, aumentato dell'importo degli atti di sottomissione e degli atti aggiuntivi per varianti già intervenute, nonché dell'ammontare degli importi, diversi da quelli a titolo risarcitorio, eventualmente riconosciuti all'esecutore ai sensi degli articoli 205 e 208 del codice.

#### **Art. 8 -Risoluzione del contratto**

1. La Stazione Appaltante avrà facoltà di risolvere il contratto con il contraente per le motivazioni e con le procedure di cui all'art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. in particolare se una o più delle seguenti condizioni saranno soddisfatte:
  - a) il contratto abbia subito una modifica sostanziale che richieda una nuova procedura di appalto ai sensi dell'articolo 106 del d.lgs. n.50/2016 e s.m.i.;
  - b) con riferimento alle modifiche di cui all'articolo 106, comma 1, lettere b) e c) del Codice dei contratti, nel caso in cui risulti impraticabile per motivi economici o tecnici quali il rispetto dei requisiti di intercambiabilità o interoperabilità tra apparecchiature, servizi o impianti esistenti forniti nell'ambito dell'appalto iniziale e comportamenti per l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore notevoli disguidi o una consistente duplicazione dei costi, siano state superate le soglie di cui al comma 7 del predetto articolo:
    - con riferimento a modifiche non "sostanziali" siano state superate eventuali soglie stabilite dall'amministrazione aggiudicatrice ai sensi dell'articolo 106, comma 1, lettera e);
    - con riferimento alle modifiche dovute a causa di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera o la sua utilizzazione, siano state superate le soglie di cui al comma 2, lettere a) e b) dell'articolo 106;
  - c) il contraente si sia trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto, in una delle situazioni di esclusione di cui all'articolo 80, comma 1 del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii., sia per quanto riguarda i settori ordinari, sia per quanto riguarda le concessioni e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di appalto o di aggiudicazione della concessione, ovvero ancora per quanto riguarda i

settori speciali avrebbe dovuto essere escluso a norma dell'articolo 136, comma 1;

- d) l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE.

Ulteriori motivazioni per le quali la Stazione Appaltante ha facoltà di risolvere il contratto con l'Appaltatore, saranno:

- a) l'inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, sicurezza sul lavoro e assicurazioni obbligatorie del personale ai sensi dell'articolo 92 del D.Lgs. n.81/2008 e ss.mm.ii.;
- b) il subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione delle norme regolanti il subappalto.

La Stazione Appaltante dovrà risolvere il contratto qualora:

- a) nei confronti del contraente sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
  - b) nei confronti del contraente sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del d.lgs. n.50/2016 e s.m.i.
1. Il direttore dei lavori, qualora accertasse un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte del contraente, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, invierà al Responsabile del Procedimento una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima dei lavori eseguiti regolarmente, il cui importo potrà essere riconosciuto al contraente. Egli formulerà, altresì, la contestazione degli addebiti al contraente, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al Responsabile del Procedimento. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che il contraente abbia risposto, la Stazione Appaltante su proposta del Responsabile del Procedimento dichiarerà risolto il contratto. Qualora le sospensioni ordinate dalla Direzione lavori o dal RUP durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori, o comunque quando superino sei mesi complessivi, il contraente potrà chiedere la risoluzione del contratto senza indennità; se la Stazione Appaltante si opporrà, il contraente avrà diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. Qualora l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza del contraente rispetto alle previsioni del contratto, il Direttore dei Lavori o il Responsabile del Procedimento, se nominato, gli assegnerà un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali il contraente dovrà eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'appaltatore, qualora l'inadempimento permanga, la Stazione Appaltante risolverà il contratto, fermo restando il pagamento delle penali. Nel caso di risoluzione del contratto il contraente avrà diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai lavori, servizi o forniture regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto. Nei casi di risoluzione del contratto di appalto dichiarata dalla Stazione Appaltante, il contraente dovrà provvedere al ripiegamento dei cantieri già allestiti e allo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze nel termine a tale fine assegnato dalla stessa Stazione Appaltante; in caso di mancato rispetto del termine assegnato, la Stazione Appaltante provvederà d'ufficio addebitando al contraente i relativi oneri e spese. Nei casi di risoluzione del contratto dichiarata dalla Stazione Appaltante la comunicazione della decisione assunta sarà inviata al contraente nelle forme previste dal Codice e dalle norme vigenti, anche mediante posta elettronica certificata (PEC), con la contestuale indicazione della data alla quale avrà luogo l'accertamento dello

stato di consistenza dei lavori.

In contraddittorio fra la Direzione lavori e il contraente o suo rappresentante oppure, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, si procederà quindi alla redazione del verbale di stato di consistenza dei lavori, all'inventario dei materiali, delle attrezzature dei e mezzi d'opera esistenti in cantiere, nonché, all'accertamento di quali materiali, attrezzature e mezzi d'opera debbano essere mantenuti a disposizione della Stazione Appaltante per l'eventuale riutilizzo.

2. Salvo quanto previsto dall'articolo 110 del Codice dei contratti, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore ovvero in caso di perdita, in corso di esecuzione, dei requisiti di cui all'articolo 80 del Codice dei contratti, ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia, la Stazione Appaltante potrà proseguire il rapporto di appalto con altro operatore economico che sia costituito mandatario nei modi previsti dal D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. purché abbia i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori ancora da eseguire; non sussistendo tali condizioni la Stazione Appaltante dovrà recedere dal contratto.
3. Nel caso in cui la prosecuzione dei lavori, per qualsiasi motivo, ivi incluse la crisi o l'insolvenza dell'esecutore anche in caso di concordato con continuità aziendale ovvero di autorizzazione all'esercizio provvisorio dell'impresa, non possa procedere con il soggetto designato, né, in caso di esecutore plurisoggettivo, con altra impresa del raggruppamento designato, ove in possesso dei requisiti adeguati ai lavori ancora da realizzare, la Stazione Appaltante, previo parere del collegio consultivo tecnico, salvo che per gravi motivi tecnici ed economici sia comunque, anche in base al citato parere, possibile o preferibile proseguire con il medesimo soggetto, dichiarerà senza indugio, in deroga alla procedura di cui all'articolo 108, commi 3 e 4, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., la risoluzione del contratto, che opererà di diritto, e provvederà secondo una delle seguenti alternative modalità:
  - a) procederà all'esecuzione in via diretta dei lavori, anche avvalendosi, nei casi consentiti dalla legge, previa convenzione, di altri enti o società pubbliche nell'ambito del quadro economico dell'opera;
  - b) interpellerà progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla originaria procedura di gara come risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento dei lavori, se tecnicamente ed economicamente possibile e alle condizioni proposte dall'operatore economico interpellato;
  - c) indirà una nuova procedura per l'affidamento del completamento dell'opera;
  - d) proporrà alle autorità governative la nomina di un commissario straordinario per lo svolgimento delle attività necessarie al completamento dell'opera ai sensi dell'articolo 4 del D.L. 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55. Al fine di salvaguardare i livelli occupazionali e contrattuali originariamente previsti, l'impresa subentrante, ove possibile e compatibilmente con la sua organizzazione, proseguirà i lavori anche con i lavoratori dipendenti del precedente esecutore se privi di occupazione.Inoltre, le suddette disposizioni si applicheranno anche in caso di ritardo dell'avvio o dell'esecuzione dei lavori, non giustificato dalle esigenze descritte all'articolo 5 comma 1 del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, nella sua compiuta realizzazione per un numero di giorni pari o superiore a un decimo del tempo previsto o stabilito per la realizzazione dell'opera e, comunque, pari ad almeno trenta giorni per ogni anno previsto o stabilito per la realizzazione dell'opera, da calcolarsi a decorrere dalla data di entrata in vigore del citato decreto-legge.

## **Art. 9 - Anticipazione e Pagamenti**

1. Ai sensi dell'art. 35 comma 18 del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii., sul valore del contratto d'appalto

- verrà calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 20 (venti) per cento da corrispondere all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio della prestazione.
2. L'erogazione dell'anticipazione sarà subordinata alla costituzione di garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori. L'importo della garanzia verrà gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte della Stazione Appaltante. Il contraente decadrà dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione dei lavori non procederà, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite saranno dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.
  3. Il Direttore dei Lavori provvederà all'accertamento e alla registrazione di tutti i fatti producenti spesa contemporaneamente al loro accadere, affinché possa sempre rilasciare gli stati d'avanzamento dei lavori entro il termine fissato di seguito, ai fini dell'emissione dei certificati per il pagamento degli acconti da parte del RUP.
  4. Il contraente avrà diritto a pagamenti in acconto, in corso d'opera, ogni qual volta il suo credito, al netto del ribasso d'asta e delle prescritte ritenute, raggiunga la cifra di euro \_\_\_\_\_.
  5. La Stazione Appaltante acquisirà d'ufficio, anche attraverso strumenti informatici, il documento unico di regolarità contributiva (DURC) dagli istituti o dagli enti abilitati al rilascio in tutti i casi in cui è richiesto dalla legge. Ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii., in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente del contraente o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi (se presenti), impiegato nell'esecuzione del contratto, la Stazione Appaltante tratterà dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile. Sull'importo netto progressivo delle prestazioni sarà operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute potranno essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della Stazione Appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.
  6. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al comma precedente, il Responsabile del Procedimento inviterà per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso il contraente, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la Stazione Appaltante pagherà anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute al contraente del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento.
  7. Ai sensi dell'articolo 113-bis del Codice dei contratti, il termine per il pagamento relativo agli acconti del corrispettivo di appalto non potrà superare i trenta giorni decorrenti dall'adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori.  
I certificati di pagamento delle rate di acconto saranno emessi dal Responsabile del Procedimento sulla base dei documenti contabili indicanti la quantità, la qualità e l'importo dei lavori eseguiti, contestualmente all'adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori e comunque entro un termine non superiore a sette giorni dall'adozione degli stessi.
  8. Alle eventuali cessioni del corrispettivo si applicherà l'art. 106 comma 13 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.
  9. I certificati di pagamento non costituiranno presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi

dell'articolo 1666, comma 2, del codice civile.

#### **Art. 10 - Obblighi del contraente relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari**

1. In ottemperanza all'articolo 3 della legge n. 136 del 2010 il conto corrente indicato è:  
**IT** \_\_\_\_\_;
  - a) a) tutti i movimenti finanziari relativi all'intervento a favore dell'appaltatore, dei subappaltatori, dei sub-contraenti, dei sub-fornitori o comunque di soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione all'intervento, dovranno avvenire mediante bonifico bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall'ordinamento giuridico quale idoneo alla tracciabilità, sui conti dedicati di cui all'articolo 4, comma 2;
  - b) ogni pagamento dovrà riportare il CIG e il CUP di cui all'articolo 1, comma 2;
  - c) dovranno comunque essere osservate le disposizioni di cui al predetto articolo 3 della legge n. 136 del 2010;
  - d) la violazione delle prescrizioni di cui alle lettere a), b) e c) costituirà causa di risoluzione del presente contratto alle condizioni del Capitolato speciale d'appalto;
  - e) le clausole di cui al presente articolo dovranno essere obbligatoriamente riportate nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all'intervento di cui al presente contratto; in assenza di tali clausole i predetti contratti saranno nulli senza necessità di declaratoria.

2. Sull'importo di ogni certificato di pagamento sarà operata la trattenuta di un importo percentuale pari alla percentuale dell'anticipazione a titolo di graduale recupero della medesima.

La Stazione Appaltante prima della liquidazione delle fatture provvederà ad accertare il corretto assolvimento da parte dell'Appaltatore dei pagamenti e degli adempimenti previdenziali, assistenziali ed assicurativi, nonché tutti gli altri obblighi simili previsti dalla normativa vigente riferita all'intera situazione aziendale dell'impresa mediante richiesta del DURC agli istituti o enti abilitati al rilascio.

Ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. 26-10-1972 n. 633, introdotto dall'art. 1, comma 629 della legge 23-12-2014 n. 190 (legge di stabilità 2015), la Stazione Appaltante provvederà a versare direttamente all'erario l'imposta sul valore aggiunto addebitata in fattura. Ai sensi dell'art. 2 del Decreto Ministero dell'economia e delle Finanze 23 gennaio 2015 (GU Serie Generale n.27 del 3-2-2015) le fatture dovranno essere emesse con l'annotazione "scissione dei pagamenti".

Si resterà obbligati in base a quanto previsto dall'art. 17-bis del D.Lgs. n. 241/97.

#### **Art. 11 - Termine per l'esecuzione – Penali**

1. I lavori dovranno avere inizio entro 7 (sette) giorni dalla stipula del presente contratto.
2. Il tempo per l'esecuzione è fissato in \_\_\_\_\_ giorni naturali e consecutivi, decorrenti dal verbale di consegna lavori, computati secondo le vigenti disposizioni normative.
3. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere, verrà applicata per ciascun giorno di ritardo una penale calcolata nella misura stabilita dall'articolo 113-bis del Codice dei contratti, pari a l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale e complessivamente nel limite massimo del 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale.
4. **(nel caso in cui l'Appaltatore occupi un numero pari o superiore a quindici dipendenti e inferiore a 50, occorre prevedere la seguente ulteriore penale:)**
5. penale pari al 1 per mille dell'importo contrattuale netto, corrispondente a Euro ..... per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo rispetto agli adempimenti degli obblighi di cui al comma 3 ed al comma 3 bis dell'art. 47 del DL 77/2021, vale a dire per : mancata o ritardata trasmissione della relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni e in

relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta ( comma 3) o per mancata o ritardata trasmissione della certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68 e della relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e delle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a suo carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione dell'offerta.

6. La contabilizzazione e la detrazione della penale di cui al punto precedente avviene contestualmente al constatato inadempimento degli obblighi di cui al comma 3 ed al comma 3 bis dell'art. 47 del DL 77/2021.
7. (agli operatori economici invitati/ consultati negli affidamenti finanziati con fondi PNRR / PNC .)
8. In caso di inadempimento dell'obbligo di assunzione assunto ai sensi dell'art. 47 comma 4 del d.l. 77/2021, si applica una penale pari all' 1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, per ogni unità di lavoro accertata in meno, per un massimo del 20% dell'importo contrattuale.
9. In deroga all'articolo 113-bis del decreto legislativo n. 50 del 2016 le penali dovute per il ritardato adempimento sono pari all'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo, e non possono comunque superare, complessivamente, il 20% di detto ammontare netto contrattuale, ai sensi del dell'Art. 50 comma 4 del DL 77/2021 convertito in Legge 29 luglio 2021 n. 108.
10. L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni ulteriori sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.
11. Trattandosi di contratto pubblico finanziato con risorse di cui al PNRR e PNC ai sensi dell'art. 50 comma 4 del DL 77/2022 qualora l'ultimazione dei lavori avvenga in anticipo rispetto al termine contrattualmente stabilito, è riconosciuto, a seguito dell'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo, un premio di accelerazione per ogni giorno di anticipo determinato sulla base degli stessi criteri stabiliti per il calcolo della penale, mediante utilizzo delle somme indicate nel quadro economico dell'intervento alla voce imprevisti, nei limiti delle risorse ivi disponibili, sempre che l'esecuzione dei lavori sia conforme alle obbligazioni assunte.

## **Art. 12 - Sospensioni e riprese dei lavori**

1. Ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., sarà ammessa la sospensione dei lavori, ordinata dal direttore dei lavori, nei casi di avverse condizioni climatiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che ne impediscono la esecuzione o la realizzazione a regola d'arte comprese situazioni che determineranno la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d'opera. La sospensione potrà essere disposta dal RUP per il tempo strettamente necessario e per ragioni di necessità o di pubblico interesse, tra cui l'interruzione di finanziamenti per esigenze sopravvenute di finanza pubblica, disposta con atto motivato delle amministrazioni competenti. Cessate le cause della sospensione, il RUP disporrà la ripresa dei lavori e indicherà il nuovo termine contrattuale. La sospensione permarrà per il tempo strettamente necessario a far cessare le cause che hanno imposto l'interruzione dell'esecuzione dell'appalto.
2. Il direttore dei lavori, con l'intervento del contraente, compilerà il verbale di sospensione indicando le ragioni che hanno determinato l'interruzione dei lavori, lo stato di avanzamento dei lavori, le opere la cui esecuzione rimane interrotta e le cautele adottate affinché alla ripresa le stesse possano essere continuate ed ultimate senza eccessivi oneri.
3. Qualora la sospensione, o le sospensioni, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della

durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori stessi, o comunque quando superino sei mesi complessivi, il contraente potrà chiedere la risoluzione del contratto senza indennità; se la Stazione Appaltante si opporrà, il contraente avrà diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. Nessun indennizzo sarà dovuto al contraente negli altri casi. Le contestazioni del contraente in merito alle sospensioni dei lavori saranno iscritte a pena di decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, salvo che per le sospensioni inizialmente legittime, per le quali sarà sufficiente l'iscrizione nel verbale di ripresa dei lavori; qualora il contraente non intervenga alla firma dei verbali o si rifiuti di sottoscriverli, dovrà farne espressa riserva sul registro di contabilità. Qualora la sospensione superi il quarto del tempo contrattuale complessivo il Responsabile del Procedimento ne darà avviso all'ANAC.

4. Nel caso la Stazione Appaltante disponga sospensioni totali o parziali dei lavori per cause diverse da quelle di cui ai commi 1, 2 e 4 dell'articolo 107 del D.Lgs. 50/2016 l'esecutore potrà essere risarcito sulla base dei seguenti criteri:
  - a) i maggiori oneri per spese generali infruttifere si otterranno sottraendo all'importo contrattuale l'utile di impresa nella misura del 10 per cento e le spese generali nella misura del 15 per cento e calcolando sul risultato la percentuale del \_\_\_ per cento. Tale risultato andrà diviso per il tempo contrattuale e moltiplicato per i giorni di sospensione e costituisce il limite massimo previsto per il risarcimento quantificato sulla base del criterio di cui alla presente lettera;
  - b) la lesione dell'utile sarà riconosciuta coincidente con la ritardata percezione dell'utile di impresa, nella misura pari agli interessi legali di mora di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 9 ottobre 2002 n. 231 computati sulla percentuale del dieci per cento, rapportata alla durata dell'illegittima sospensione;
  - c) il mancato ammortamento e le retribuzioni inutilmente corrisposte saranno riferiti rispettivamente al valore reale, all'atto della sospensione, dei macchinari esistenti in cantiere e alla consistenza della mano d'opera accertati dal direttore dei lavori;
  - d) la determinazione dell'ammortamento avverrà sulla base dei coefficienti annui fissati dalle vigenti norme fiscali.
5. Il contraente che per cause a lui non imputabili non sarà in grado di ultimare i lavori nel termine fissato potrà richiederne la proroga. La richiesta di proroga dovrà essere formulata con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale. La risposta in merito all'istanza di proroga sarà resa dal Responsabile del Procedimento, sentito il Direttore dei Lavori, entro trenta giorni dal suo ricevimento.
6. Il contraente non avrà diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennità qualora i lavori, per qualsiasi causa non imputabile alla Stazione Appaltante, non siano ultimati nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato. Con la ripresa dei lavori sospesi parzialmente, il termine contrattuale di esecuzione dei lavori verrà incrementato, su istanza del contraente, soltanto degli eventuali maggiori tempi tecnici strettamente necessari per dare completamente ultimate tutte le opere, dedotti dal programma operativo dei lavori, indipendentemente dalla durata della sospensione. Ove pertanto, secondo tale programma, l'esecuzione dei lavori sospesi possa essere effettuata, una volta intervenuta la ripresa, entro il termine di scadenza contrattuale, la sospensione temporanea non determinerà prolungamento della scadenza contrattuale medesima. Le sospensioni dovranno risultare da regolare verbale, redatto in contraddittorio tra la Direzione dei Lavori ed il contraente, nel quale dovranno essere specificati i motivi della sospensione e, nel caso di sospensione parziale, le opere sospese.
7. I verbali di ripresa dei lavori, a cura del Direttore dei Lavori, saranno redatti non appena venute a cessare le cause della sospensione, e saranno firmati dal contraente ed inviati al Responsabile del Procedimento, indicando il nuovo termine contrattuale.

8. Nel caso di sospensioni totali o parziali dei lavori disposte dalla Stazione Appaltante per cause diverse da quelle esposte sopra, il contraente potrà chiedere il risarcimento dei danni subiti, con le forme e modalità previste dall'articolo 107 comma 6 del D.Lgs. n.50/2016 ss.mm.ii.
9. Fino al 30 giugno 2023, in deroga all'articolo 107 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, la sospensione, volontaria o coattiva, dell'esecuzione di lavori diretti alla realizzazione delle opere pubbliche di importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 35 del medesimo decreto legislativo, anche se già iniziati, potrà avvenire, esclusivamente, per il tempo strettamente necessario al loro superamento, per le seguenti ragioni:
  - a) cause previste da disposizioni di legge penale, dal codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché da vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea;
  - b) gravi ragioni di ordine pubblico, salute pubblica o dei soggetti coinvolti nella realizzazione delle opere, ivi incluse le misure adottate per contrastare l'emergenza sanitaria globale da COVID-19;
  - c) gravi ragioni di ordine tecnico, idonee a incidere sulla realizzazione a regola d'arte dell'opera, in relazione alle modalità di superamento delle quali non vi è accordo tra le parti;
  - d) gravi ragioni di pubblico interesse.

La sospensione è in ogni caso disposta dal Responsabile del Procedimento sarà gestita secondo i casi disciplinati all'articolo 5, Legge n. 120/2020. Nelle ipotesi di sospensione di cui alla lettera a), si provvederà alla risoluzione del contratto che opera di diritto, secondo le modalità previste dall'art. 5, comma 4, Legge n. 120/2020.

Nelle ipotesi di sospensione di cui alle lettere b) e d), su parere del Collegio Consultivo Tecnico, le Stazioni Appaltanti o le autorità competenti, previa proposta della Stazione Appaltante, da adottarsi entro il termine di quindici giorni dalla comunicazione allo stesso collegio della sospensione dei lavori, autorizzeranno nei successivi dieci giorni la prosecuzione dei lavori nel rispetto delle esigenze sottese ai provvedimenti di sospensione adottati, salvi i casi di assoluta e motivata incompatibilità tra causa della sospensione e prosecuzione dei lavori.

Per quanto riguarda i casi di sospensione previsti dalla lettera c), il collegio consultivo tecnico, entro quindici giorni dalla comunicazione della sospensione dei lavori ovvero della causa che potrebbe determinarla, adotterà una determinazione con cui accerta l'esistenza di una causa tecnica di legittima sospensione dei lavori e indicherà le modalità, con cui proseguire i lavori e le eventuali modifiche necessarie da apportare per la realizzazione dell'opera a regola d'arte. La Stazione Appaltante provvederà nei successivi cinque giorni. Salva l'esistenza di uno dei casi di sospensione di cui ai periodi precedenti, le parti non potranno invocare l'inadempimento della controparte o di altri soggetti per sospendere l'esecuzione dei lavori di realizzazione dell'opera ovvero le prestazioni connesse alla tempestiva realizzazione dell'opera.

Il rispetto delle misure di contenimento COVID-19, ove impediscano, anche solo parzialmente, il regolare svolgimento dei lavori ovvero la regolare esecuzione dei servizi o delle forniture costituisce causa di forza maggiore, ai sensi dell'articolo 107, comma 4, del decreto legislativo n. 50 del 2016 e, qualora impedisca di ultimare i lavori, i servizi o le forniture nel termine contrattualmente previsto, costituirà circostanza non imputabile all'esecutore ai sensi del comma 5 del citato articolo 107 ai fini della proroga di detto termine, ove richiesta.

### **Art. 13 - Danni da forza maggiore e sinistri**

1. L'esecutore non potrà pretendere indennizzi per danni alle opere o provviste se non in caso fortuito o di forza maggiore e nei limiti consentiti dalla legge. Nel caso di danni causati da forza maggiore l'esecutore ne farà denuncia al Direttore dei Lavori nei termini stabiliti dal capitolato speciale o, in difetto, entro

cinque giorni da quello dell'evento, a pena di decadenza dal diritto all'indennizzo.

Al fine di determinare l'eventuale indennizzo al quale potrà avere diritto l'esecutore, spetterà al Direttore dei Lavori redigere processo verbale alla presenza di quest'ultimo. Nessun indennizzo sarà dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell'esecutore o delle persone delle quali esso è tenuto a rispondere.

Resterà invariata la modalità di trasmissione della denuncia al Direttore dei Lavori nei termini stabiliti dal capitolato speciale d'appalto o, in difetto, entro 5 giorni da quello dell'evento, a pena di decadenza dal diritto all'indennizzo (e non al compenso, come previsto dall'art.166 comma 2 del DPR 207/2010).

#### **Art. 14 - Garanzia e copertura assicurativa**

1. A garanzia del puntuale ed esatto adempimento del presente contratto, il contraente ha prestato la garanzia definitiva mediante polizza fideiussoria di cui all'art. 103 del D.Lgs. 26 50/2016 e ss.mm.ii., richiamata in premessa, per l'importo di euro \_\_\_\_\_ secondo lo Schema Tipo 1.2. di cui al D.M. 19/01/2018 n. 31.
2. Nel caso si verificano inadempimenti contrattuali ad opera del contraente, la Stazione Appaltante incamererà in tutto od in parte la garanzia di cui al comma precedente, fermo restando che il contraente stesso dovrà provvedere, ove non sia attivata la procedura di risoluzione del contratto, alla sua ricostituzione entro 15 giorni dalla richiesta del Responsabile del procedimento.
3. La garanzia cesserà di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione come indicato dall'art. 103 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
4. Sarà a carico del contraente la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti ed i materiali di sua proprietà, sia per quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, sollevando la Stazione Appaltante da ogni responsabilità al riguardo. Il contraente attiverà alla stipula del presente atto e comunque prima della consegna lavori, in relazione a quanto precede, polizza assicurativa per danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi, ai sensi dell'art. 103 comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., così come previsto nel Capitolato Speciale d'Appalto, a garanzia dei danni eventualmente derivanti dall'esecuzione, per quanto attiene la responsabilità civile verso terzi, per l'intera durata dei lavori, pena la risoluzione del contratto.

#### **Art. 15 – Subappalto**

1. L'affidamento in subappalto sarà subordinato al rispetto delle disposizioni di cui all'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e dovrà essere autorizzato dalla Stazione Appaltante. A pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 106, comma 1, lettera d), il contratto non potrà essere ceduto, non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti e dei contratti ad alta intensità di manodopera.
2. L'eventuale subappalto non potrà superare la quota del 50 per cento dell'importo complessivo del contratto di lavori. Il contraente del contratto potrà affidare in subappalto opere o lavori previa autorizzazione della Stazione Appaltante purché:
  - a) l'affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per l'affidamento dell'appalto;
  - b) il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria;
  - c) all'atto dell'offerta siano stati indicate le prestazioni o le lavorazioni oggetto del contratto di appalto da eseguire a cura dell'aggiudicatario in ragione delle specifiche caratteristiche dell'appalto, ivi comprese quelle di cui all'articolo 89, comma 11, dell'esigenza, tenuto conto della natura o della complessità delle prestazioni o delle lavorazioni da effettuare, di rafforzare il controllo delle attività di cantiere e più in

generale dei luoghi di lavoro e di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori ovvero di prevenire il rischio di infiltrazioni criminali, a meno che i subappaltatori siano iscritti nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori di cui al comma 52 dell' articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190, ovvero nell'anagrafe antimafia degli esecutori istituita dall'articolo 30 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229;

d) il concorrente dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80.

3. Il contraente principale e il subappaltatore saranno responsabili in solido nei confronti della Stazione Appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto. L'aggiudicatario sarà responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

L'affidatario sarà tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni. Sarà, altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. L'affidatario e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmetteranno alla Stazione Appaltante prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, ove presente, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano di cui al comma 17 dell'art 105 del D.Lgs 50/2016. Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, la Stazione Appaltante acquisirà d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo all'affidatario e a tutti i subappaltatori.

4. Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, dovrà garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale. L'affidatario corrisponderà i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la Stazione Appaltante, sentito il Direttore dei Lavori, il Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ovvero il direttore dell'esecuzione, provvederà alla verifica dell'effettiva applicazione di quanto disposto in materia di subappalto. L'affidatario sarà solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

#### **Art. 16 - Piani di sicurezza**

1. Il contraente dichiarerà di conoscere e rispettare i principi generali di prevenzione in materia di sicurezza ed igiene del lavoro sanciti dal d.lgs. 81/2008 e s.m.i. e di essere edotto, in proposito, dell'opera e dell'ambiente in cui è chiamato ad operare.
2. Le imprese esecutrici saranno altresì obbligate al rispetto di tutte le norme vigenti in materia di sicurezza negli ambienti di lavoro, ivi compresa quelle in materia di sicurezza dei cantieri, e delle prescrizioni contenute nei piani per la sicurezza di cui al Titolo IV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

#### **Art. 17 - Oneri previdenziali e pagamento dei lavoratori**

1. Il contraente è obbligato:
  - a) ad applicare al personale impiegato nei lavori oggetto di appalti pubblici e concessioni il contratto

collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente;

- b) a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste dalla vigente normativa;
  - c) ad essere in regola con le disposizioni di cui alla Legge 68/1999.
2. In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente del contraente o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nell'esecuzione del contratto, la Stazione Appaltante tratterà dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile.

In ogni caso sull'importo netto progressivo delle prestazioni sarà operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute potranno essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della Stazione Appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

#### **Art. 18 - Specifiche modalità e termini di Certificato di regolare esecuzione**

1. L'opera sarà soggetta a collaudo per i lavori, per certificare che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni e delle pattuizioni contrattuali.
2. Il collaudo finale, dovrà avere luogo non oltre 3 (tre) mesi dall'ultimazione dei lavori, salvi i casi di particolare complessità dell'opera.
3. Qualora la Stazione Appaltante, nei limiti previsti dall'articolo 102 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., non ritenga necessario conferire l'incarico di collaudo, si darà luogo ad un certificato di regolare esecuzione dei lavori. Il certificato di regolare esecuzione sarà emesso dal Direttore dei Lavori ed è confermato dal Responsabile del Procedimento non oltre tre mesi dalla ultimazione dei lavori.
4. Saranno ad esclusivo carico del contraente le spese di visita del personale della Stazione Appaltante per accertare la intervenuta eliminazione delle mancanze riscontrate dall'organo di collaudo ovvero per le ulteriori operazioni di collaudo rese necessarie dai difetti o dalle stesse mancanze. Tali spese saranno prelevate dalla rata di saldo da pagare.
5. In caso di discordanze, fra la contabilità e l'esecuzione, difetti e mancanze nell'esecuzione o eccedenza su quanto è stato autorizzato ed approvato varranno le norme degli artt. 226, 227 e 228 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i.
6. Il Certificato di regolare esecuzione verrà trasmesso per la sua accettazione anche al contraente, il quale dovrà firmarlo nel termine di venti giorni. All'atto della firma egli potrà aggiungere le richieste che ritiene opportune, rispetto alle operazioni eseguite. Tali richieste dovranno essere formulate e giustificate all'organo di collaudo. Quest'ultimo riferirà al Responsabile del Procedimento sulle singole richieste fatte dal contraente al certificato di collaudo, formulando le proprie considerazioni ed indicherà le eventuali nuove visite che ritiene opportuno di eseguire.

#### **Art. 19 - Riserve e controversie**

1. La gestione delle eventuali riserve iscritte dal contraente sarà definita secondo la disciplina adottata dalla Stazione Appaltante ai sensi degli artt. 9 e 21 del D.M. 7 marzo 2018, n.49 e riportata nel capitolato speciale.

2. Ogni controversia che dovesse insorgere tra le parti, per effetto del presente contratto sarà risolta mediante accordo bonario ai sensi dell'art. 205 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. Il contraente, in caso di rifiuto della proposta di accordo bonario ovvero di inutile decorso del termine per l'accettazione, può instaurare un contenzioso giudiziario entro i successivi sessanta giorni, a pena di decadenza.

### 19.1 - Revisione dei prezzi

1. Per la revisione dei prezzi si applica l'articolo 106, comma 1, lett. a), primo periodo del D.Lgs 50/2016, così come derogato dall'articolo 29 del D.L. 27-1-2022 n. 4, convertito dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, e del successivo art. 26 del D.L. n. 50/2022 conv. L. n. 91/2022 (così come modificato dalla L. n. 197 del 29.12.2022 cd. "Legge di Bilancio 2023"), fermo restando quanto previsto dal secondo e dal terzo periodo del medesimo comma 1 lett a) dell'art. 106.
2. In deroga all'articolo 106, comma 1, lettera a), quarto periodo, del decreto legislativo n. 50 del 2016, le variazioni di prezzo dei singoli materiali da costruzione, in aumento o in diminuzione, sono valutate dalla stazione appaltante così come previsto dal D.L. n. 50/2022 e ss.mm.ii.
3. Per fronteggiare i maggiori costi derivanti dall'aggiornamento dei prezzi utilizzati nelle procedure di affidamento delle opere pubbliche, la cd. Legge di Bilancio 2023 ha inciso su quanto previsto nell'art. 26 del decreto "Aiuti" prevedendo ulteriori risorse, a copertura delle procedure avviate dal 1 gennaio 2023 al 31 dicembre 2023.

La compensazione non è soggetta al ribasso d'asta ed è da calcolarsi al netto delle eventuali compensazioni precedentemente riconosciute.

E' esclusa la revisione prezzi dei lavori contabilizzati nell'anno solare di presentazione dell'offerta.

Ad ogni modo, si precisa che verranno applicate le norme vigenti tempo per tempo.

Al di fuori delle fattispecie disciplinate nel presente articolo, è esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l'art. 1664 primo comma del Codice Civile e 1467 del codice civile.

### Art. 20 - Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza

1. L'appaltatore dovrà osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori.
2. L'appaltatore sarà altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo a quanto previsto dall'articolo 105 comma 9 del D.Lgs. 50/2016.
3. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo la Stazione Appaltante effettuerà trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'Appaltatore per l'esecuzione dei lavori, nei modi, termini e misura previsti dall'ordinamento, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia fideiussoria.
4. L'Appaltatore e gli eventuali subappaltatori, saranno obbligati, ai fini retributivi, ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori.
5. Ai sensi dall'articolo 90, comma 9, lettera b), del D.Lgs. n. 81 del 2008 e ss.mm.ii., dell'articolo 6 del D.P.R. n. 207 del 2010, dell'articolo 31 della legge n. 98 del 2013, è stato acquisito apposito Documento unico di regolarità contributiva, prot. INAIL \_\_\_\_\_, con sede legale

in \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_), via \_\_\_\_\_, C.F. e P. IVA \_\_\_\_\_ attestante la regolarità contributiva.

**6. (nel caso in cui l'Appaltatore, occupi un numero pari o superiore a quindici dipendenti e non superiore a 50, aggiungere il seguente testo:)**

Ai sensi dell'Art. 47 - Pari opportunità e inclusione lavorativa nei contratti pubblici, nel PNRR e nel PNC, commi 3 del Decreto legge 31.05.2021, n. 77, l' Appaltatore entro sei mesi dalla conclusione del presente contratto e' tenuto a consegnare alla stazione appaltante una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni e in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. La relazione di cui al primo periodo è trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

**7. La violazione degli obblighi di cui all'Art. 47 comma 3 determina l'impossibilità per l'operatore economico di partecipare, in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo di dodici mesi, ad ulteriori procedure di affidamento afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse del PNRR e del PNC.**

**8. (nel caso in cui l'Appaltatore, occupi un numero pari o superiore a quindici dipendenti, aggiungere il seguente testo:)**

Ai sensi dell'art. 47 comma 3 bis del decreto legge 31 maggio 2021 n. 77 convertito con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021 n. 108 l'appaltatore che occupa un numero pari o superiore a 15 dipendenti è' tenuto a consegnare alla stazione appaltante, nel termine sei mesi dalla stipula del contratto, la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, e una relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a suo carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione dell'offerta. La relazione di cui al presente comma è trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali.

**9. Per le inadempienze derivanti dall'inosservanza di norme e prescrizioni di cui al presente articolo l'Amministrazione ha il diritto, ai sensi dell'art. 103 comma 2 del D.Lgs. 50/2016, di incamerare la garanzia definitiva per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'Appaltatore.**

**10. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'Appaltatore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti, nonché in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 30 commi 5 e 6 del D.Lgs. 50/2016.**

**11. Le violazioni, debitamente accertate, da parte delle imprese appaltatrici e subappaltatrici nei confronti degli adempimenti di cui al presente articolo, tali da costituire un pericolo grave e immediato per la salute e l'incolumità dei lavoratori ovvero agli obblighi imposti dall'art.47 del D.L. 77/2021 convertito nella legge 108/2021, potranno essere considerate dall'Amministrazione grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali e potranno dar luogo anche alla risoluzione contrattuale, ai sensi dell'art.108 del D.Lgs. 50/2016. Le disposizioni del presente articolo si applicano, per il tramite dell'Impresa appaltatrice, anche alle imprese subappaltatrici.**

## **Articolo 21 - Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere**

**1. L'appaltatore, ha depositato presso la Società:**

- a) il documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 28 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81;
- b) un proprio piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, quale piano

complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento di cui alla lettera b).

2. Il piano operativo di sicurezza di cui al comma 1, lettera b) forma parte integrante del presente contratto d'appalto.
3. In caso si verificano le condizioni di obbligatoria applicazione del Titolo IV di cui al D.Lgs. 81/2008, l'impresa aggiudicataria è tenuta alla redazione del Piano Sostitutivo della Sicurezza PSS di cui all'Allegato XV punto 3 del D.Lgs. 81/2008 e sua trasmissione al Responsabile dei lavori.
4. L'appaltatore deve fornire tempestivamente al Responsabile dei Lavori gli aggiornamenti alla documentazione di cui al comma 1, ogni volta che mutino le condizioni del cantiere oppure i processi lavorativi utilizzati.
5. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, previa la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.
6. L'appaltatore garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai subappaltatori, siano eseguite secondo il criterio «incident and injury free»

#### **Art. 22 - Codice di Comportamento, Codice Etico e misure anticorruzione**

L'Appaltatore, con la sottoscrizione del presente contratto, si impegna:

1. ad accettare e rispettare ed inoltre ad osservare e a far osservare al proprio personale e ai propri collaboratori, a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dall'articolo 2 comma 3 del D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62 (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici), e dal Codice di comportamento dei dipendenti della Società Sassuolo Gestioni Patrimoniali s.r.l. approvato con disposizione n. 21 del 23/06/2020 scaricabile all'indirizzo <https://www.comune.sassuolo.mo.it> / nella sezione "Amministrazione Trasparente" dedicata alla Società Sassuolo Gestioni Patrimoniali s.r.l.

La violazione degli obblighi di cui al Codice e al D.P.R. di cui sopra costituirà causa di risoluzione del contratto, qualora in ragione della gravità o della reiterazione, la stessa sia ritenuta grave.

2. a segnalare alla Stazione Appaltante qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della gara e/o durante l'esecuzione del contratto, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla gara in oggetto, nonché a collaborare con le forze di polizia, denunciando ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale;
3. in relazione al presente contratto a verificare l'insussistenza a proprio carico dell'obbligo di astensione e a mantenere nel corso di tutta la sua esecuzione una posizione che non lo ponga in conflitto d'interesse con la Stazione Appaltante;
4. a riferire tempestivamente alla Prefettura ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità, offerta di protezione, nonché ogni illecita interferenza avanzata prima della gara e/o dell'affidamento ovvero nel corso dell'esecuzione del contratto, nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente e di ogni altro soggetto che intervenga a qualsiasi titolo nell'esecuzione contrattuale e di cui lo stesso venga a conoscenza.

L'omissione di tale adempimento consente alla Stazione Appaltante di chiedere la risoluzione del contratto;

5. In ottemperanza al disposto di cui all'art.53, comma 16 ter, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165, dichiara che a decorrere dall'entrata in vigore del suddetto comma in data 28 novembre 2012 non sono stati affidati incarichi o lavori retribuiti, di natura autonoma o subordinata, a ex dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'art.1, comma 2, del medesimo decreto, entro tre anni dalla loro cessazione dal servizio, se questi avevano esercitato, nei confronti dell'Appaltatore medesimo, poteri autoritativi o negoziali in nome e per conto dell'Amministrazione di appartenenza;

6. *In ottemperanza alle disposizioni di cui al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 e alle successive disposizioni attuative emesse dalla Banca d'Italia in data 23 dicembre 2009 (Norme di prevenzione dell'antiriciclaggio) le informazioni circa il Titolare effettivo corrispondono a quanto indicato nel "Registro dei titolari effettivi" e di impegnarsi a comunicare le eventuali e successive variazioni entro trenta giorni dall'atto che ha dato luogo alla variazione.*

#### **Art. 23 - Protocollo di legalità**

1. Faranno parte del presente contratto le clausole contenute nei protocolli di legalità sottoscritti presso la Prefettura di Modena in data 31/03/2011 e 24/10/2012, che, pur non materialmente allegati, si intendono facenti parte integrante e sostanziale del presente contratto.

#### **Art. 24 - Adempimenti in materia antimafia e in materia penale**

1. Ai sensi del D.Lgs. n. 159 del 2011, si prende atto che in relazione all'appaltatore non risultano sussistere gli impedimenti all'assunzione del presente rapporto contrattuale di cui agli articoli 6 e 67 del citato decreto legislativo, in materia antimafia.
2. Ai fini del comma 1, è stata acquisita la dichiarazione, sottoscritta e rilasciata dallo stesso appaltatore, circa l'insussistenza delle situazioni ostative ivi previste.

#### **Art. 25 – Oneri diversi**

1. Ai sensi degli artt. 105 comma 9 e 106 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., il contraente si obbligherà:
  - a) a comunicare tempestivamente alla Stazione Appaltante ogni modifica intervenuta negli assetti societari e nella struttura dell'impresa, nonché negli organismi tecnici ed amministrativi al seguente indirizzo PEC: [sgp@cert.sgp.comune.sassuolo.mo.it](mailto:sgp@cert.sgp.comune.sassuolo.mo.it) ;
  - b) a trasmettere alla Stazione Appaltante e, per suo tramite gli eventuali subappaltatori, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, ove presente, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano di sicurezza.
2. [eventuale] L'Appaltatore si obbliga a trasmettere all'Amministrazione i dati degli operatori economici di cui intende avvalersi per lo svolgimento delle seguenti attività di cui all'art. 1 comma 53 della Legge 190/2012.

#### **Art. 26 - Principio del DNSH**

L'Appaltatore assume gli obblighi specifici relativi al PNRR e al PNC relativamente al "non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali" c.d. "Do No Significant Harm" (DNSH) ai sensi dell'art. 17 del Regolamento UE 2020 /852 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020 di cui alla/e check-list allegata/e al presente Contratto e redatta dall'appaltatore.

Il RUP verificherà nel corso dell'esecuzione del contratto il rispetto degli obblighi relativamente al "non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali" c.d. "Do No Significant Harm" (DNSH) prima dell'approvazione del Certificato di regolare esecuzione.

L'Appaltatore assume, inoltre, gli obblighi specifici relativi al PNRR e al PNC, ove applicabili agli obiettivi trasversali, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale, (c.d. Tagging), della parità di genere (Gender Equality), della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali nel rispetto delle specifiche norme in materia.

#### **27 - Documenti che fanno parte del contratto**

1. Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto:

- a) Relazione Tecnico descrittiva;
  - b) Quadro Economico;
  - c) Capitolato Descrittivo Prestazionale;
  - d) Offerta presentata in sede di gara.
2. I documenti elencati al precedente comma 1, si considerano parte integrante e sostanziale del contratto ancorché non materialmente allegati; vengono sottoscritti dalle parti e conservati dalla Società presso Via Decorati al Valore Militare n. 30, Sassuolo (MO).
3. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in particolare:
- a) il Codice dei contratti pubblici;
  - b) il Regolamento generale, per quanto applicabile;
  - c) il D.Lgs. n. 81 del 2008, con i relativi allegati e ss.mm.ii.

#### **Articolo 28- Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale**

1. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.) saranno a totale carico dell'Appaltatore.
2. Saranno altresì a carico dell'Appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello di emissione del certificato di regolare esecuzione.
3. Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.
4. L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico della Società. Ai sensi del D.M. 22/2/2007, trattandosi di contratto elettronico, è stata assolta l'imposta di bollo come da documentazione in atti.

#### **Art. 29 - Trattamento dei dati personali**

1. La Società, ai sensi del Regolamento (UE) del Parlamento e del Consiglio europeo n. 2016/679, informa l'Appaltatore che tratterà i dati contenuti nel presente contratto, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia contrattuale.

#### **Art. 30 - Trattamento dei dati personali: Sicurezza e riservatezza**

1. L'Appaltatore avrà l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e comunque a conoscenza, anche tramite l'esecuzione del contratto, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma, di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del Contratto e di non farne oggetto di comunicazione o trasmissione senza l'espressa autorizzazione della Società.
2. L'obbligo di cui al precedente comma sussisterà, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del Contratto.
3. L'obbligo di cui ai commi 1 e 2 non concernerà i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
4. L'Appaltatore sarà responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza di cui ai punti 1, 2 e 3 e risponderà nei confronti del Committente per eventuali violazioni dell'obbligo di riservatezza commesse dai suddetti soggetti.
5. L'Appaltatore potrà utilizzare servizi di cloud pubblici ove memorizzare i dati e le informazioni trattate

nell'espletamento dell'incarico affidato, solo previa autorizzazione della Società.

6. In caso di inosservanza degli obblighi descritti nei punti da 1 a 5, la Società avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.
7. L'appaltatore potrà citare i termini essenziali del Contratto nei casi in cui fosse condizione necessaria per la partecipazione dello stesso a gare e appalti, previa comunicazione alla Amministrazione delle modalità e dei contenuti di detta citazione.
8. Sarà possibile ogni operazione di auditing da parte della Amministrazione attinente le procedure adottate dal Contraente in materia di riservatezza e degli altri obblighi assunti dal presente contratto.
9. L'Appaltatore non potrà conservare copia di dati e programmi della Amministrazione, né alcuna documentazione inerente ad essi dopo la scadenza del Contratto e dovrà ritrasmetterli alla Società.

### **Art. 31 - Rinvio**

Per quanto non previsto nel presente contratto, le parti rinviano alle condizioni stabilite nei capitolati speciali d'appalto, alle norme del codice civile e alle altre norme di legge vigenti in materia.

Il presente atto è quindi sottoscritto dalle parti, in calce alla presente pagina in forma digitale.

Per la Società Sassuolo Gestioni Patrimoniali s.r.l.:  
Ing. Michele Francesco Rino - Direttore Tecnico

Per la Ditta:  
\_\_\_\_\_ - Legale rappresentante

### **Accettazione espressa di clausole contrattuali**

Ai sensi dell'art. 1341, comma 2, del Codice civile l'Appaltatore approva specificamente le clausole contenute negli articoli:

2 – “Importo del contratto”; 4 - “Programma di esecuzione dei lavori” 6 - “Contabilizzazione dei lavori”; 7 –“Modifiche del contratto”, 8 “Risoluzione del contratto”; 9 – “Anticipazioni e Pagamenti”; 11 – “Termini per l'esecuzione - Penali”, 19 – “Riserve e controversie”; 19.1 – “ Clausola risolutiva espressa – Risoluzione del contratto”; 22 – “ Codice di comportamento e Codice etico”; 23 – “Protocolli di legalità”; 29 – “Trattamento dei dati personali”.

Per la Società Sassuolo Gestioni Patrimoniali s.r.l.:  
Ing. Michele Francesco Rino - Direttore Tecnico

Per la ditta:  
\_\_\_\_\_ Legale Rappresentante.